

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-520 del 30/01/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto San Niccolò localizzato nel Comune di Bologna (BO) in Via Zanardi n. 457, richiesta dall'impresa CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC.COOP. per l'attività di Trasferimento Attività di Frantumazione Inerti - seconda fase di attuazione dell'intervento per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-534 del 29/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno trenta GENNAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto San Niccolò localizzato nel Comune di Bologna (BO) in Via Zanardi n. 457, richiesta dall'impresa CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC.COOP. per l'attività di Trasferimento Attività di Frantumazione Inerti - seconda fase di attuazione dell'intervento per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione,
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;
- Verificato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) del distretto idrografico del Fiume Po;

RICHIAMATA la vigente Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-3139 del 20/06/2023 adottata da Arpae e rilasciata dal SUAP con provvedimento Prot. 442074 del 28/06/2023 con scadenza di validità in data 27/06/2038

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di Bologna in data 26/03/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG 59717 del 29/03/2024 – **pratica Sinadoc 14393/2024** - dal procuratore dell'impresa CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC.COOP. (C.F./ PIVA 00302490370), con sede legale in Comune di Bologna (BO) in Via Lame n. 108, per Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente

all'attività di Trasferimento Attività di Frantumazione Inerti - seconda fase di attuazione dell'intervento svolta con riferimento all'attivazione di nuove matrici ambientali, modifica e prosecuzione senza modifiche delle matrici ambientali già autorizzate, presso l'impianto San Niccolò ubicato in via Zanardi n. 457 Comune di Bologna (BO) sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
- Autorizzazione allo scarico su suolo mediante subirrigazione di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Bologna}.
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex. Art. 269 del D.Lgs. 152/06 {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Bologna}.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività).
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n. 4606/1999.
- "DECRETO ODORI", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

SCARICO di acque reflue di dilavamento in acque superficiali

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza.
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica).
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne.
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione

della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005.

SCARICO di acque reflue domestiche in acque superficiali

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica).

IMPATTO ACUSTICO:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- *ARPAE con nota PG. 63215 del 05/04/2024 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, ed il SUAP comunicava all'impresa istante ed agli Enti interessati la corretta/completa presentazione della domanda e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;*
- *con PG. 82198 del 06/05/2024 ARPAE SAC comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;*
- *il SUAP con nota PG. 307866 del 06/05/2024 richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con note acquisite con PG.146670 del 09/08/2024 e con PG.189047 del 18/10/2024*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere di conformità urbanistico edilizia del Comune di Bologna (PG/2024/80150 del 02/05/2024);
- NullaOsta Acustico del Comune di Bologna (PG/2024/130406 del 16/07/2024);
- Parere Idraulico del Consorzio della Bonifica Renana (PG/2024/166539 del 16/09/2024);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE Distretto Urbano-Montagna per le matrici Scarico in acque superficiali e suolo ed Emissioni in Atmosfera (PG/2024/216072 del 28/11/2024);
- Parere favorevole allo scarico di acque reflue domestiche su suolo del Comune di Bologna (PG/2024/225219 del 12/12/2024);

CONSIDERATO inoltre che la Società con proprie integrazioni volontarie ha presentato ulteriori precisazioni documentali ai fini dell'istruttoria tecnica per la matrice emissioni in atmosfera ad ARPAE-SAC in data 20/01/2025 (PG/2025/10029 del 20/01/2025)

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC.COOP. (C.F./ PIVA 00302490370), per l'esercizio dell'attività di Trasferimento Attività di Frantumazione Inerti - seconda fase di attuazione dell'intervento da realizzare nell'impianto San Nicolò in Comune di Bologna (BO), Via Zanardi n. 457, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della società CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC.COOP. (C.F./ PIVA 00302490370) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto San Nicolò in Comune di Bologna (BO) via Zanardi n. 457, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Acqua	b. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	c. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	d. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

con l'effetto di sostituire la precedente AUA rilasciata con DET-AMB-2023-3139 del 20/06/2023 che deve intendersi revocata come da successivo punto 4.

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A Scarichi di acque reflue di competenza di ARPAE
- Allegato B Scarichi di acque reflue di competenza del Comune di Bologna
- Allegato C Emissioni in atmosfera di competenza dei ARPAE
- Allegato D Impatto acustico di competenza del Comune di Bologna

3. DI REVOCARE la precedente AUA adottata da ARPAE-AACM con DET-AMB-2023-3139 del 20/06/2023, con scadenza di validità in data 27/06/2038 e contestualmente richiede al SUAP competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione

dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Bologna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Bologna e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Bologna per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC. COOP. - Area San Niccolò
seconda fase di attuazione dell'intervento – Trasferimento Attività di Frantumazione Inerti
Comune di Bologna (BO), via Zanardi n. 457

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV
della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

Descrizione dell'intervento

Trattasi di richiesta di modifica sostanziale all'AUA DET-AMB-2023-3139 del 20/06/2023 per la realizzazione degli impianti previsti nell'area San Niccolò – **seconda fase di attuazione dell'intervento – Trasferimento Attività di Frantumazione Inerti.**

L'intero progetto, suddiviso in tre fasi, vede il trasferimento delle attività ubicate in via zanardi 526 nell'area ex cava San Niccolò e prevede la realizzazione di impianti di lavorazione inerti, quali un impianto di lavaggio e frantumazione di ghiaia per la produzione di inerti pregiati in selezione, un impianto di chiarificazione per il parziale recupero dell'acqua di lavaggio, un impianto di betonaggio per la produzione del calcestruzzo, un impianto di produzione di misti cementati e un impianto di lavaggio betoniere e recupero del calcestruzzo, oltre ad alcuni edifici di servizio: edificio A, destinato ad ospitare gli uffici, edificio B comprendente le attività di servizio all'attività impiantistica, edificio C destinato ad ospitare gli autisti delle macchine operatrici, edificio D consistente in un tunnel mobile destinato alla copertura degli inerti, previsto dall'Accordo tra il soggetto attuatore e il Comune di Bologna sottoscritto in data 06/03/2020 con PG n. 75457/2020;

Le opere della seconda fase prevedono:

- *la realizzazione di un edificio, identificato con la lettera "A", destinato ad ospitare gli uffici la realizzazione di un edificio, identificato con la lettera "B", destinato ad ospitare le attività di servizio all'attività impiantistica;*
- *la realizzazione di n. 10 parcheggi di pertinenza (PE) delle auto a servizio dell'edificio A sia per gli operatori che per i visitatori;*
- *la realizzazione dell'impianto di betonaggio;*

- *la realizzazione dell'impianto di lavaggio delle autobetoniere e di recupero del calcestruzzo;*
- *la realizzazione di un edificio, identificato con la lettera "B", destinato ad ospitare le attività di servizio all'attività impiantistica;*
- *la realizzazione di un edificio, identificato con la lettera "C", destinato ad ospitare la cabina di controllo;*
- *la realizzazione di n. 22 parcheggi di pertinenza delle auto/camion a servizio degli edifici posti alla quota di -8,30 dal p.m.c.;*
- *la realizzazione di n. 8 parcheggi per mezzi pesanti ove saranno parcheggiate le betoniere in attesa del carico del calcestruzzo.*

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso privato poi Scolo Riolo) classificato come “scarico di acque reflue di dilavamento” originate dal Bacino Idrico esistente posto a Nord dell’impianto, utilizzato come invaso per il reintegro delle acque di lavaggio, nel quale confluiscono i seguenti scarichi:

- **Scarichi parziali denominati S1a e S1b** delle acque reflue meteoriche di dilavamento derivanti dai piazzali, parcheggi e strade, con una superficie totale di progetto pari a 40753,36 mq (I fase) che, attraverso le pendenze delle superfici dilavate i reflui meteorici giungono al fosso perimetrale esistente impermeabilizzato con cunetta in calcestruzzo e tramite un sistema di ripartizione dei flussi, vengono inviate agli impianti di trattamento di sedimentazione e deoleazione in continuo dotati di pozzetto di ispezione e campionamento.
- **Scarico S2** delle acque reflue meteoriche di dilavamento derivanti dalla nuova superficie impermeabilizzata (pari a 6500mq) di posa dell’impianto di betonaggio, dell’impianto di lavaggio delle autobetoniere e recupero del calcestruzzo, unitamente ai parcheggi di servizio, costituito dall’unione di:
 - **scarico parziale S2.1** derivante dal sistema di trattamento delle prime piogge, dotato di vasca di accumulo, con successivo rilancio e deoleazione dei reflui;
 - **scarico parziale S2.2** derivante dal sistema di trattamento in continuo di sedimentazione e deoleazione dei reflui di seconda pioggia, in uscita dal pozzetto deviatore delle prime piogge.

Si individua quale pozzetto di ispezione e prelievo dello scarico S2 il pozzetto posto immediatamente a monte del pozzetto di ispezione e controllo dello scarico S1B e per gli scarichi S2.1 e S2.2 i pozzetti di ispezione e prelievo, posti immediatamente a valle dei rispettivi impianti di trattamento.

- Scarico delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle aree non interessate dalle attività (es area fotovoltaico);
- Immissione delle acque prelevate direttamente dal pozzo al fine di reintegro della disponibilità idrica ai fini del riciclo idrico nell’attività produttiva;

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti reflui:

- Scarico sul suolo mediante Subirrigazione di acque reflue domestiche provenienti dagli edifici A, B e C (competenza amministrativa del Comune di Bologna. Vedi Allegato B al presente atto).
- Acque di processo dell'attività di lavaggio della ghiaia in entrata e degli inerti prodotti per le quali viene indicata la realizzazione di un ciclo chiuso con il riutilizzo dei reflui chiarificati nel processo produttivo.

Prescrizioni

1. Lo scarico finale S1 in acque superficiali e gli scarichi parziali S1a, S1b, e S2 e S2.1 e S2.2 dovranno rispettare i limiti fissati dalla tab. 3 dell'Allegato 5 parte terza del Dlgs 152/06, per lo scarico di acque reflue industriali in corpo superficiale e dovranno essere accessibili e riconoscibili in ogni momento per il campionamento da parte dell'autorità competente. I pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere conformi allo schema tipo riportato nel Manuale 92 Unichim del Febbraio 1975;
2. Con riferimento alla prescrizione così come richiamata al punto 2 dell'Allegato A della precedente AUA (DET-AMB-2023-3139 del 20/06/2023) i rapporti di prova effettuati per la verifica dei sistemi di trattamento delle acque reflue meteoriche di dilavamento dovranno essere riferiti alla scarico in corpo superficiale e non in pubblica fognatura, pertanto la Società dovrà apportare le opportune modifiche;
3. al fine di verificare l'efficacia dei trattamenti depurativi previsti per le acque reflue meteoriche di dilavamento, dello scarico finale S2 costituito dall'unione degli scarichi parziali S2.1 e S2.2 identificati come pozzetti parziali di ispezione e campionamento, dovrà essere controllata la qualità allo scarico, attraverso la redazione di un piano di monitoraggio, che dovrà essere effettuato il primo anno di attività dal rilascio del presente provvedimento, con cadenza trimestrale dei campionamenti per gli scarichi parziali dei due impianti (I° pioggia S2.1 e continuo S2.2) in ragione del diverso intervallo temporale dello scarico. Si precisa che i campionamenti dovranno essere effettuati mediante prelievo della durata di tre ore (dipendente dall'evento meteorico) e da tecnico competente. Al termine del monitoraggio verranno effettuate le valutazioni in merito ai trattamenti in essere e alla loro efficacia attraverso una relazione redatta da parte dell'Azienda e trasmessa agli Organi Competenti; ove gli stessi risultassero non efficaci ne dovrà essere previsto l'adeguamento;
4. Dovranno essere posizionati, ove non presenti, sistemi automatici di allarme (visivo/sonoro) per tutti i sistemi di rilancio (es pompe di sollevamento) dei reflui, dello scarico, delle acque di processo e di adduzione;
5. lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
6. la struttura prevista di copertura impermeabile a protezione dalle precipitazioni atmosferiche delle vasche

- di raccolta delle acque riciclate e chiarificate a servizio dell'impianto dovrà essere installata prima dell'inizio delle attività previste dalla realizzazione della fase II di progetto ed, entro 60 giorni, fornita la documentazione attestante l'avvenuta installazione (relazione, schema/sezione, documentazione fotografica) ad ARPAE AACM;
7. tutti i reflui derivanti dalle operazioni di produzione del calcestruzzo, dal ciclo di lavaggio e di recupero del calcestruzzo, unitamente ai reflui derivanti dalle operazioni di "pulizia zona impianto" dovranno confluire alla rete delle acque di processo e non al sistema di trattamento delle acque reflue meteoriche previsto per la seconda fase delle opere.
 8. ove non presenti dovranno essere posizionati idonei contatori per la misurazione dei volumi utilizzati nel ciclo produttivo rispettivamente: da acquedotto, da pozzo e dai sistemi di riuso;
 9. l'impianto indicato di l'abbattimento delle polveri posizionato lungo la viabilità asfaltata di ingresso/uscita dell'attività, può essere accettato solo a fronte del convogliamento dei reflui industriali prodotti al/ai sistema di trattamento progettati. Tale rete dovrà essere integrata nell'aggiornamento dell'elaborato di riferimento (planimetria e reti) come evidenziato al punto di seguito riportato.
 10. entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto dovrà:
 - essere fornito un aggiornamento della planimetria Tavola di riferimento 17119-D-PG-DP05-PLA2 planimetria e reti rev 08/07/2024 con esplicita indicazione degli scarichi presenti S1, S1a, S1b, S2 S2.1 e S2.2 e della rete di abbattimento delle polveri, evidenziando il posizionamento degli erogatori, le pendenze e le modalità di contenimento dei reflui sulla viabilità (cordolo, cunette ecc);
 - dovrà essere fornito il lay-out di dettaglio dell'edificio B;
 - dovrà essere fornita una planimetria di dettaglio delle aree di stoccaggio dei rifiuti;
 11. In merito alla pulizia/manutenzione degli impianti di trattamento:
 - Dovrà essere previsto quanto indicato al punto 1.8. (Elenco delle manutenzioni a cura del gestore) delle relazioni tecniche fornite dalla Depur Padana Acque.
 - Dovranno essere previste le idonee operazioni di manutenzione degli impianti così come previste dalla ditta fornitrice degli impianti meteotank-mt/sd, Carra Depurazioni;
 - Dovranno essere previste periodiche operazioni di verifica, controllo, manutenzione e pulizia (da effettuarsi con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata.
 - Dovranno essere previste periodiche operazioni di verifica, controllo, manutenzione e pulizia della rete fognaria e dei manufatti afferenti agli impianti di trattamento.
 - I reflui prodotti dalle operazioni di cui sopra, dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato. La documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
 - Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla

conclusione dell'evento meteorico;

12. Gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosoli;
13. Con riferimento alla prescrizione così come richiamata al punto 6 dell'Allegato A della precedente AUA (DET-AMB-2023-3139 del 20/06/2023) la documentazione fornita non risulta esaustiva al fine di considerare la prescrizione ottemperata da parte della Ditta, entro 30 giorni dovrà essere integrata fornendo i necessari chiarimenti in merito all'impermeabilizzazione del fondo/pareti delle vasche e lo schema/sezione come richiesto;
14. Inoltre, visto l'utilizzo di mezzi meccanici per l'asportazione dei fanghi, che possono rimuovere/intaccare lo spessore dello strato impermeabile realizzato, dovranno essere effettuate delle verifiche periodiche dello stesso e ove necessario ripristinato lo spessore impermeabile. La documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
15. Il riutilizzo dei limi/fanghi prodotti nel processo di chiarificazione, nelle aree da tombare dovrà essere realizzato ai sensi di quanto indicato dall'art.184 bis del D.Lgs. 152/06.
16. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, indicate dal Consorzio della Bonifica Renana con proprio parere favorevole 11948 del 16/09/2024, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Allegato
17. **Le successive fasi dell'intervento di Trasferimento Attività** sono soggette alle comunicazioni preventive previste dal DPR 59/2013 ed all'ottenimento, ai sensi dello stesso Decreto, del relativo preventivo titolo abilitativo ambientale (modifica sostanziale o aggiornamento di AUA), fermi restando altri eventuali titoli abilitativi per gli aspetti urbanistico-edilizi.
18. Il Titolare dello scarico è comunque tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni altra eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
19. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
20. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 24459/2022).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 29/03/2024 al PG/2024/59717).
- Documentazione integrativa all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 09/08/2024 al PG/2024/146670) con riferimento ad:
 - *Elaborato "Rete di smaltimento e raccolta acque meteoriche -Tavola di riferimento 17119-D-PG-DP-05-PLA rev 2" del 08/07/2024*
 - *Elaborato "Rete di smaltimento e raccolta acque meteoriche Stralcio fabbricati -Tavola di riferimento 17119-D-PG-DP-09-PLA" del 08/07/2024*
 - *Elaborato "Rete di smaltimento e raccolta acque meteoriche layout di dettaglio impianto di betonaggio e di lavaggio betoniere e di recupero CSL -Tavola di riferimento 17119-D-PG-DP-08-PLA" del 07/08/2024*

Pratica Sinadoc 14393/2024

Documento redatto in data 23/01/2025



Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed
irriguo
e Istruttorie tecniche
MV/RA

Spett.le

COMUNE DI BOLOGNA

PEC suapaccessounitario@pec.comune.bologna.it

Spett.le

ARPAE

PEC aoobo@cert.arpa.emr.i

OGGETTO: PG n. 198935 / 2024 - Istanza di modifica sostanziale di AUA DET-AMB-2023-3139 del 20/06/2023 matrici EMISSIONI/SCARICHI in acque superficiali - Via Zanardi 457 Consorzio Cave Bologna Soc. Coop. Parere idraulico (Codice pratica 202404572).

Vista l'istanza acquisita in data 03/04/2024 al prot. n. 4572 trasmessa dal Comune di Bologna per il rilascio di parere per la modifica sostanziale all'Autorizzazione allo scarico in acque superficiali (Scolo Consortile Riolo) di acque di dilavamento piazzali prodotte nell'area di lavorazione inerti San Niccolò DET-AMB-2023-3139 del 20/06/2023, nel Comune di Bologna.

Viste le integrazioni acquisite in data 09/08/2024 al prot. n. 10470 trasmesse dal Comune di Bologna e richieste dallo scrivente Consorzio in data 23/04/2024 con prot. n. 5617.

Premesso che:

- l'area oggetto di intervento ricade all'interno del comprensorio di competenza del Consorzio scrivente che si esprime in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (metri 10,00 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque" scaricabile al Link: (https://www.bonificarerenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_fase02.aspx?ID=240);

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111
C.F. 91313990375
PEC: bonificarerenana@pec.it
<http://www.bonificarerenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarerenana.it



Aderente a:



- l'intervento ricade all'interno del bacino dello Scolo Riolo;
- con DGR n. 567/2003 - e successivi aggiornamenti - la Regione Emilia Romagna ha approvato il PSAI (*Piano Stralcio per l'Assetto del Sistema Idraulico del Reno*) al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico e di salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza del fiume Reno, del torrente Idice, del torrente Sillaro e Santerno, del suo bacino imbrifero e di tutte le aree idraulicamente o funzionalmente connesse con i corsi d'acqua medesimi;
- secondo quanto riportato dall'art. 20 del PSAI, al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso dell'acqua, è previsto, nelle zone di espansione, la realizzazione di sistemi di raccolta dedicati alla laminazione con volumi pari ad almeno 500 m³ per ha di superficie trasformata e accorgimenti tecnici a garanzia dell'invarianza idraulica, che vincolino la portata scaricabile nei canali di bonifica ad un valore massimo di 10 l/s per ettaro afferente allo scarico.
Sono escluse, nel conteggio del volume complessivo dei sistemi di raccolta, le superfici territoriali:
 - permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d'acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
 - destinate alla realizzazione di sistemi di raccolta a cielo aperto.Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un'adequata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta;
- con D.Lgs 49/2010 è stata recepita la Direttiva 2007/60/CEE, che ha introdotto il Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA), con la finalità di costruire un quadro omogeneo al livello distrettuale per la valutazione e la gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le conseguenze negative nei confronti della vita e salute umana, dell'ambiente, del patrimonio culturale, delle attività economiche e delle infrastrutture strategiche. In adempimento di quanto previsto dal PGRA, della Regione Emilia Romagna, dovranno essere realizzati interventi a salvaguardia delle strutture in progetto. Si precisa a riguardo che le mappe di probabile inondazione del PGRA, per quanto riguarda il reticolo secondario di Pianura, classificano l'intera area in tre fasce di pericolosità: P1 (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi), P2 (alluvioni

poco frequenti - Tr 100 - 200 - media probabilità), P3 (alluvioni frequenti - Tr 20 - 50 - elevata probabilità). Link:
<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/mappe-peric-rischio-all>;

- con DGR 1300/2016 è stato approvato il documento tecnico “Prime disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni con particolare riguardo alla pianificazione di emergenza, territoriale ed urbanistica, ai sensi dell’art. 58 dell’Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell’art. 22 dell’Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del “Progetto di Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta)”, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 5 del 17/12/2015;
- le mappe di pericolosità di inondazione del Piano di Gestione Rischio Alluvione (PGRA) individuano che l’intervento in oggetto ricade all’interno di un’area classificata P2 ALLUVIONI POCO FREQUENTI (Tr100 - Tr200) per il reticolo secondario di Pianura;
- le mappe del rischio del Piano di Gestione Rischio Alluvione (PGRA) individuano che l’intervento in oggetto ricade all’interno di un’area classificata R1 (Rischio moderato o nullo) per il reticolo secondario di Pianura;
- il canale di bonifica che può presentare una fonte di rischio è lo Scolo Riolo.

Dato atto che:

- in data 29/05/2000 con prot. n. 3568 rep. n. 1157 lo scrivente Consorzio ha rilasciato a Consorzio Cave Bologna Srl la concessione n. 20000013 regolante la costruzione di m 325,00 di recinzione in rete metallica a distanza ridotta di m 5,00 dal ciglio sinistro dello scolo consorziale Riolo e realizzazione di m 320,00 di arginatura a distanza ridotta di m 6,00 dal ciglio sinistro del suddetto scolo in Comune di Bologna;
- in data 10/08/2022 con prot. n. 9963 lo scrivente Consorzio ha rilasciato parere idraulico favorevole in merito a n. 1 scarico indiretto in acque superficiali per attività sita in Via Zanardi snc, in Comune di Bologna.

Considerato che gli elaborati tecnici allegati alla richiesta, compresi quelli integrativi, riportano che:

- oggetto della presente richiesta di autorizzazione è il secondo stralcio di realizzazione degli impianti previsti nell'area, consistente nell'impianto di betonaggio per la produzione del calcestruzzo e un impianto di lavaggio betoniere e di recupero del calcestruzzo, oltre agli edifici di servizio all'attività. La superficie scolante impermeabile totale, dell'impianto nuovo e di quello esistente, risulta pari a circa 6 Ha;
- a fronte di tale area impermeabile, a servizio del comparto, vi è un invaso di laminazione avente capienza di volume utile pari a 21.000 mc, valore conforme rispetto a quanto previsto dalla normativa PSAI Reno, dotato di scarico, tramite sistema di pompaggio, convogliante una portata massima pari a 60 mc/H, in fosso privato, configurandosi quale recapito indiretto nello scolo Riolo;
- le acque meteoriche, derivanti dai piazzali e dai parcheggi (filtrate mediante vasche di prima pioggia), scaricano direttamente nell'invaso posto sul lato nord del lotto; le acque nere sono convogliate e depurate in un impianto di fitodepurazione con successivo recapito al medesimo invaso.
- Si prevede di realizzare un argine/dosso in terra lungo tutto il perimetro dell'area in oggetto, di altezza 30-40 cm superiore rispetto al piano campagna esterno, mantenendo così un franco di sicurezza di ulteriori 10-20 cm dal livello massimo del tirante idrico stimato. Inoltre, considerato che le quote del piano campagna aumentano procedendo da est a ovest, quindi allontanandosi dal corso dello Scolo Riolo, nella zona di accesso all'area posta sui 32,5 m slm il progettista ritiene sufficiente la realizzazione di un argine di circa 20 cm di altezza, che si raccorda ad un dosso da realizzarsi trasversalmente alla strada di accesso.
- Il progettista assevera che attraverso la realizzazione di questo argine perimetrale si ritiene di mettere in sicurezza l'area in oggetto da eventuali eventi alluvionali dovuti a tracimazioni dello Scolo Riolo.

Considerato inoltre che:

- lo scolo Riolo è canale di bonifica con funzione di scolo;
- con Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 si prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico



avvenga in canale di bonifica;

- siamo in attesa che vengano emanate le “Linee guida” previste al comma 6 dell’Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell’acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti);

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, siamo con la presente a rilasciare **parere idraulico favorevole** per la modifica sostanziale all’Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque di dilavamento piazzali prodotte nell’area di lavorazione inerti San Niccolò DET-AMB-2023-3139 del 20/06/2023, nel Comune di Bologna, raccomandando la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

Si prega di inviare allo scrivente Consorzio l’Autorizzazione allo scarico rilasciata dall’Ente di competenza.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenana@pec.it) o all’indirizzo di posta elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, **Ing. Aspromonte Rossella (tel 3480707122)** - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
GESTIONE OPERATIVA PIANURA
(Ing. Ilihc Ghinello)

Il presente documento è sottoscritto
esclusivamente con firma digitale ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

Via S. Stefano, 56 – 40125 Bologna
Tel. 051 295111
C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarenana.it



Aderente a:





Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111
C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarenana.it



Aderente a:



Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA ed e' conservato dalla stessa.

Firmato da: GHINELLO ILIHC in Data 13/09/2024 15:59:06 UTC +2



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC. COOP. - Area San Niccolò
seconda fase di attuazione dell'intervento – Trasferimento Attività di Frantumazione Inerti
Comune di Bologna (BO), via Zanardi n. 457

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue domestiche sul suolo (subirrigazione) di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, D.G.R. 1053/2003 e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico su suolo mediante subirrigazione classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano/Metropolitano), come “scarico di acque reflue domestiche” costituito dalle acque dei servizi igienici/spogliatoi presenti nei tre edifici denominati A (uffici e mensa), B (Uffici/officina/laboratorio e garage mezzi) e C (cabina controllo /ufficio) preventivamente trattati mediante un sistema costituito da un degrassatore a servizio dello scarico dell'edificio ospitante la mensa, fossa imhoff e impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale per poi terminare con un sistema di finissaggio finale costituito da un'impianto di subirrigazione con rete disperdente

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in acque superficiali:

- Scarico di acque di dilavamento provenienti dalle aree dell'attività (competenza amministrativa di ARPAE. Vedi Allegato A al presente atto).

Prescrizioni

Visto l'allegato parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 880562 del 12/12/2024 del Comune di Bologna pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 12/12/2024 al PG/2024/12/12/2024 facente parte integrante e sostanziale del presente Allegato B. Il Titolare dello scarico è tenuto al rispetto delle prescrizioni, relative alla matrice scarichi di competenza comunale, così come contenute nel richiamato parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2024/216072 del 28/11/2024 che di seguito si riportano:

1. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue
2. dovrà essere posizionato idoneo degrassatore per lo scarico derivante dall'area mensa, prevedendo un volume utile pari a 50 l per a.e. servito, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 1053/03;
3. la tubazione/i forata di dispersione del refluo nel letto assorbente dovrà essere posizionata sulla lunghezza del letto assorbente;
4. la fossa Imhoff dovrà avere un volume tot di trattamento pari a 250 l per a.e. servito;
5. dovrà essere posizionato idoneo pozzetto di cacciata nel sistema di sub-irrigazione di finissaggio finale.

La documentazione attestante quanto sopra indicato dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;

6. dovrà essere garantito il corretto funzionamento del sistema di Fitodepurazione attraverso l'effettuazione di verifiche periodiche all'impianto, con particolare riferimento ai fenomeni di intasamento dello stesso. La documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
7. al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema, le operazioni di pulizia e svuotamento dei della fossa Imhoff, dovranno essere eseguite almeno una volta all'anno e i fanghi raccolti smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato. La documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
8. al fine di limitare l'ingresso delle acque meteoriche nel vasoio utilizzato per la fitodepurazione si dovrà avere particolare riguardo alle pendenze del terreno circostante;
9. per il mantenimento delle funzioni evaporative si prescrive una periodica manutenzione della vegetazione utilizzata;
10. Il pozzetto di cacciata posto a monte del sistema di sub-irrigazione dovrà essere riconoscibile e accessibile agli organi di controllo e dovranno inoltre essere effettuati dei controlli periodici a garanzia della corretta funzionalità dello stesso. La documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
11. controllare che nel corso dell'esercizio della sub-irrigazione non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale, non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente e non si verifichino fenomeni di interazione con la falda presente. La documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
12. le tubazioni di sfiato del biogas degli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue dovranno essere posizionate preferibilmente oltre il colmo del tetto degli edifici o comunque in zona dove non possano arrecare fastidi;
13. gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosoli.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 24459/2022).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 29/03/2024 al PG/2024/59717 e ss.mm. e ii.).
- Documentazione integrativa all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 09/08/2024 al PG/2024/146670) con riferimento ad:
 - *Elaborato "Rete di smaltimento e raccolta acque meteoriche -Tavola di riferimento 17119-D-PG-DP-05-PLA rev 2" del 08/07/2024*
 - *Elaborato "Rete di smaltimento e raccolta acque meteoriche Stralcio fabbricati -Tavola di riferimento 17119-D-PG-DP-09-PLA" del 08/07/2024*
 - *Elaborato "Rete di smaltimento e raccolta acque meteoriche layout di dettaglio impianto di betonaggio e di lavaggio betoniere e di recupero CSL -Tavola di riferimento 17119-D-PG-DP-08-PLA" del 07/08/2024*

Pratica Sinadoc 14393/2024

Documento redatto in data 23/01/2025



**Comune
di Bologna**

Comune di Bologna
UI Attività Produttive e Commercio

FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE UNITO AL DOCUMENTO ELETTRONICO

Dati generali

Numero / Anno PG :	880562/2024
Data protocollazione:	12/12/2024
Oggetto :	AUA - PARERE SUAP
Numero file:	1

Dati specifici

Nominativo :	Roversi Elisa		
Impresa :	CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA CONCAVE		
Via	Civico	Quartiere	
VIA FRANCESCO ZANARDI	457	Navile	

Documentazione informatica

Nome File : **AUA - PARERE SUAP scarichi.pdf.p7m**
Hash (SHA-256) : 6c6be8a5354a5c3b7ee89d066904945c

Il documento elettronico è firmato digitalmente.
Da : Pierina Martinelli

Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.
Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.



COMUNE DI BOLOGNA

Spett.le
ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 198935 / 2024 Richiesta di modifica sostanziale di AUA vigente per attività sita in Via Francesco Zanardi n. 457. RILASCIO PARERE

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività svolta nello stabilimento sito in VIA FRANCESCO ZANARDI, 457 , acquisita al P.G. n. 198935 / 2024 del 26/03/2024;

Preso atto del parere favorevole con prescrizioni espresso da ARPAE Distretto Urbano-Montagna con nota prot. 216072 del 28/11/2024;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente all'attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere di ARPAE Distretto Urbano-Montagna, prot. 216072 del 28/11/2024.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi, pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente
Atto di Incarico PG 718322/2024
Il Direttore Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL
NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC. COOP. - Area San Niccolò
seconda fase di attuazione dell'intervento – Trasferimento Attività di Frantumazione Inerti
Comune di Bologna (BO), via Zanardi n. 457

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione inerti - impianto di betonaggio svolta dalla società CONSORZIO CAVE BOLOGNA Società Cooperativa nello stabilimento posto in comune di Bologna via Zanardi n° 457, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società CONSORZIO CAVE BOLOGNA Società Cooperativa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI F1 – F2 – F3 – F4 – F5 – F6 – F7 – F8
PROVENIENZA: SILO – INSILAGGIO CEMENTO

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	17,5 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: Filtro a cartucce

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE F9

PROVENIENZA: PUNTO DRY – PRODUZIONE CALCESTRUZZO

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	11,5 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: Filtro a tasche

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

2. Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n°152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione e frantumazione inerti, svolta dalla società CONSORZIO CAVE BOLOGNA Società Cooperativa, secondo le seguenti prescrizioni, al fine del contenimento delle emissioni diffuse:

- il materiale movimentato e/o inviato alla frantumazione deve essere mantenuto umido
 - i camion per il trasporto del materiale polverulento debbono essere obbligatoriamente coperti e debbono mantenere, all'interno dell'impianto, velocità di percorrenza ridotte
 - le vie di transito debbono essere umidificate, in caso di necessità, al fine di limitare la diffusione delle polveri
 - a protezione e difesa di eventuali ricettori sensibili prossimi all'area di impianto dovranno essere previste arginature perimetrali, terrapieni rinverditi, siepi o barriere vegetali
 - la movimentazione di materiali polverulenti deve avvenire, possibilmente in modo automatico, assumendo apposite misure per il contenimento delle polveri e mantenendo una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato.
-

3. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in

atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antidrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

8. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 24459/2022).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 29/03/2024 al PG/2024/59717).
- Documentazione integrativa all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 09/08/2024 al PG/2024/146670)
- Documentazione integrativa all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 18/10/2024 al PG/2024/189047)
- Documentazione integrativa all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 20/01/2025 al PG/2025/10029)

Pratica Sinadoc n°14393/2024

Documento redatto in data 23/01/2025

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC. COOP. - Area San Niccolò
seconda fase di attuazione dell'intervento – Trasferimento Attività di Frantumazione Inerti
Comune di Bologna (BO), via Zanardi n. 457

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.
Matrice Emissioni diffuse in atmosfera a seguito PG 242096/2020 del Comune di Bologna

Esiti della valutazione per la Matrice Acustica

- Vista la dichiarazione di invarianza della matrice di impatto acustico presentata dalla società Consorzio Cave Bologna Soc Coop ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 in data 29/03/2024 al PG/2024/59717 e ss.mm. e ii. per l'attività sita in Via Zanardi 457, rispetto a quanto già valutato in sede di rilascio del precedente atto di AUA.
- Visto il parere acustico favorevole senza prescrizioni del Comune di Bologna con nota Prot. Uff n. 179 del 16/07/2024 pervenuto agli atti di ARPAE in data 16/07/2024 al PG/2024/130406, che prende atto dell'invarianza dell'impatto acustico originato dagli impianti di trasformazione rispetto a quanto già valutato in sede di approvazione del Permesso Di Costruire da parte del medesimo Comune, di cui tale intervento rappresenta la seconda fase di realizzazione.

Prescrizioni

1. Si continuano ad applicare le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Bologna con parere favorevole acustico Prot. n. 805412 del 01/12/2022 pervenuto agli atti di ARPAE in data 01/12/2022 al PG/2022/197393. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato D al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di

rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica di impatto acustico delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 24459/2022)
- Documentazione di impatto acustico valutata dal Comune di Bologna (agli atti di ARPAE in data 29/03/2024 al PG/2024/59717 e ss.mm. e ii.).

Pratica Sinadoc 14393/2024

Documento redatto in data 23/01/2025

PROT. UFF. N. **179**
del 16.07.2024

Alla cortese attenzione di:

Pierina Martinelli

Direttore Settore Economia

Piazza Liber Paradisus n. 10, Torre A

40129 - Bologna

E, per conoscenza:

Siro Albertini

Arpae AACM - Unità AUA ed Acque reflue

via San Felice n. 25

40122 - Bologna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: PG 198935/2024 - Richiesta di modifica sostanziale dell'AUA attivata da Consorzio Cave Bologna Società Cooperativa (Concave) per l'impianto di via Zanardi n. 457.

Contributo istruttorio in merito alla componente acustica.

Con PG 394032/2024 è stato richiesto il contributo istruttorio in merito alla documentazione acustica presentata dal Consorzio Concave per il proprio impianto di via Zanardi.

Tra gli elaborati presentati è contenuta la dichiarazione, firmata dalla Presidente del Consorzio, con cui viene attestato che *"...gli impianti di lavorazione inerti rappresentati nella planimetria allegata alla richiesta di AUA in oggetto risultano invariati dal punto di vista delle emissioni sonore allo schema progettuale del permesso di costruire approvato, sia per quanto riguarda il primo*

Dipartimento urbanistica, casa, ambiente e patrimonio

Settore transizione ecologica e ufficio clima

Unità intermedia valutazioni ambientali e clima

Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

stralcio di attuazione (impianto di frantumazione), sia per quanto riguarda il secondo stralcio di attuazione (impianto di betonaggio).".

A supporto di quanto dichiarato sono state allegate le relazioni acustiche presentate nell'ambito del permesso di costruire PG 242096/2020, sulle quali lo scrivente Settore si era espresso, in tale sede, con prot. 97/2020 e prot. 160/2020.

Prendendo atto di quanto dichiarato dalla Presidente del Consorzio in merito all'invarianza dell'impianto rispetto a quanto già autorizzato, relativamente alla componente acustica non si riscontrano elementi ostativi alla richiesta di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto.

Cordiali saluti.

La Responsabile

Ing. Lara Dal Pozzo

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Alla cortese attenzione di:
Pierina Martinelli
Direttore Settore Economia
Responsabile del procedimento

Oggetto: PG 393721/2022 - Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013: richiesta autorizzazione AUA per le matrici emissioni in atmosfera, valutazione impatto acustico, scarico in acque superficiali per attività sita in via Zanardi snc, presentata da Consorzio Cave Bologna Società Cooperativa (Concave). Richiesta di parere PG 725838/2022.

Contributo istruttorio in merito alla componente acustica.

Il procedimento in oggetto è stato avviato da codesto Sportello a seguito dall'istanza attivata dalla Ditta Consorzio Cave Bologna Società Cooperativa (Concave) con PG 393721 del 24.06.2022. In base a quanto descritto nella Relazione tecnica illustrativa, l'istanza di AUA è stata attivata in riferimento al primo stralcio di realizzazione degli impianti presso l'area dell'ex-cava San Niccolò di via Zanardi, consistente *"...nell'impianto di lavaggio e frantumazione di ghiaia per la produzione di inerti pregiati in selezione e relativo impianto di chiarificazione per il parziale recupero dell'acqua di lavaggio. Altri impianti ed edifici saranno oggetto di successive autorizzazioni, così come previsto dall'accordo stipulato con il Comune di Bologna"*.

Per l'area in oggetto nel 2016 è stata svolta una procedura di verifica (screening) ai sensi della LR 9/99, relativa al progetto di "Variante al Piano di Coltivazione e Sistemazione finale (PCS) del Polo estrattivo San Niccolò" conclusasi con verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA (Esito PG 200914/2016 e determinazione dirigenziale PG 203716/2016). Nei citati documenti finali venivano formulate prescrizioni per la fase di sistemazione finale dell'area di cava.

Lo scrivente Settore si è inoltre espresso, con prot. 97/2020 e prot. 160/2020, nell'ambito del rilascio del Permesso di costruire (PG 242096/2020) per la realizzazione del nuovo impianto di lavorazione inerti, previsto nella sistemazione finale dell'area, facente parte di una serie di interventi costituenti il programma di delocalizzazione dell'esistente impianto localizzato in via Zanardi.

Dipartimento urbanistica, casa, ambiente e patrimonio
Settore transizione ecologica e ufficio clima
U.I. piani e valutazioni ambientali

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna

Facendo seguito alle prescrizioni formulate nei sopra citati procedimenti, per la componente acustica era stato richiesto (PG 671303/2022) di integrare la documentazione presentata nell'ambito della richiesta di AUA con *"...una proposta di monitoraggio acustico firmata da tecnico competente in materia che, in base ai livelli di rumore calcolati nelle Doima e tenendo conto delle sorgenti di rumore (impianto e transito dei mezzi pesanti), individui i ricettori da indagare e descriva in modo dettagliato le modalità con cui eseguire le misure (catena di misura da utilizzarsi, parametri acustici da rilevare, cadenza delle misure, ecc.) e con cui condurre le verifiche sul rispetto dei limiti normativi (ossia come calcolare sia il livello da confrontarsi con i limiti assoluti, sia l'incremento differenziale nelle condizioni di massimo disturbo da confrontarsi con il limite di 5 dBA)."*.

Con PG 725838/2022 è stata trasmessa, da codesto Sportello, la documentazione prodotta da Consorzio Cave Bologna Società cooperativa (Concave) in risposta alla succitata richiesta di integrazioni, contenente la proposta di monitoraggio acustico predisposta da tecnico competente in materia.

In funzione degli esiti delle simulazioni acustiche condotte nell'ambito del permesso di costruire, nel piano sono stati proposti, come ricettori da indagare, quelli potenzialmente più esposti alle attività indotte dal nuovo impianto, costituiti dai seguenti edifici: via Zanardi nn. 461 (R2), 463 (R3) e 445 (R4), nonché in via Lame n. 20 (R10). Il ricettore R10 è collocato nel Comune di Castel Maggiore ed è stato individuato in quanto impattato dai transiti di mezzi pesanti afferenti l'impianto.

Presso ciascuno di essi sono proposte delle misure in continuo di 16 ore da effettuarsi alla quota del piano campagna (1,5 metri) sia nella fase ante-operam (una singola campagna di misure), sia in quella di esercizio (campagne con cadenza semestrale).

In affiancamento alle misure di 16 ore sono proposte, previa disponibilità da parte dei residenti, delle misure in corrispondenza del piano più alto dell'edificio indagato.

Le misure saranno finalizzate a verificare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora, questi ultimi nelle condizioni di massima criticità. In funzione di quanto descritto nel proposta del piano di monitoraggio, il livello differenziale sarà calcolato prendendo a riferimento, per la "rumorosità residua", gli esiti delle misure dello "stato di bianco" da effettuarsi prima dell'avvio dell'attività dell'impianto (quindi il monitoraggio ante-operam).

Si condividono in linea di massima i contenuti del piano di monitoraggio proposto, in riferimento sia ai ricettori da indagare, sia alle modalità di misura.

Si segnala che per il ricettore R2, seppure correttamente individuato in planimetria, è stato riportato nel documento con un indirizzo (via Conti n. 6) non corrispondente a quello del Comune di Bologna (via Zanardi n. 461).

Alcuni aspetti risultano ancora non del tutto definiti, dato che le misure da effettuarsi presso il piano più alto degli edifici non sono state dettagliate. Stante la necessità di effettuarle all'interno dell'edificio, si presume che saranno di breve durata e con le modalità previste dalla normativa di riferimento in relazione al rilievo del livello differenziale (quindi con misure sia a finestre aperte, sia a finestre chiuse). In tal caso è comunque necessario che sia verificato, in funzione della misura di

16 ore, che la fascia oraria indagata corrisponda a quella acusticamente più impattante (in caso contrario, dovranno essere svolte delle opportune considerazioni per riportare i livelli misurati all'interno dell'edificio alle condizioni di massimo disturbo).

Poiché non è possibile avere certezza circa la possibilità di poter accedere periodicamente all'interno degli edifici, in quanto l'accesso è condizionato al consenso rilasciato dai proprietari di volta in volta, si prescrive di realizzare le misure esterne ad un'altezza di 4 metri dal piano campagna, in modo da quantificare l'impatto acustico indotto dalle sorgenti disturbanti ad una quota più rappresentativa anche nel caso in cui non sia possibile accedere all'interno degli edifici.

Nel rispetto di quanto sopra precisato, si condivide la proposta avanzata dal proponente.

Qualora dagli esiti delle misure si dovessero riscontrare degli elementi di criticità non valutati in sede previsionale, dovranno essere individuati ed adottati i necessari interventi necessari a ricondurre a norma i livelli di rumore, a seguito dei quali le misure dovranno essere nuovamente eseguite per confermare la compatibilità acustica. Eventuali verifiche puntuali potranno essere richieste a seguito di segnalazioni di disturbo provenienti dall'area.

Cordiali saluti,

la Responsabile dell'U.I. Piani e Valutazioni
ambientali

Ing. Lara Dal Pozzo

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 e s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.